



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 08/09/2020

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 28 settembre 2012 e estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31 ottobre 2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso di euro 974,69, a titolo di commissioni rete distributiva e spese di istruttoria; nonché la restituzione di euro 102,61, versati a titolo di penale per l'estinzione anticipata, oltre interessi e rimborso delle spese per l'assistenza professionale, quantificate in euro 200,00.

Costitutosi l'intermediario, opponendosi alle pretese avanzate dal ricorrente, eccepisce (1) di aver rimborsato, a titolo di commissioni rete distributiva, un importo congruo in quanto calcolato applicando i criteri indicati nel contratto e nel piano annuale di rimborso; (2) la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, attesa la natura *up front* delle attività ad esse afferenti. Evidenzia in proposito che la sentenza Lexitor trova applicazione solo con riferimento ai contratti di finanziamento in essere e non anche a quelli già estinti al momento dell'emissione del provvedimento; (3) la non rimborsabilità della commissione per l'estinzione anticipata, essendo la stessa stata calcolata in conformità a quanto statuisce l'art. 125-sexies Tub.

Esclude infine la ripetibilità delle spese legali, attesa la natura seriale del ricorso e non risultando in ogni caso alcuna documentazione a supporto.

**DIRITTO**

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.



Tanto presupposto, il Collegio ritiene che il rimborso effettuato a titolo di commissioni rete distributiva non sia soddisfacente della pretesa del ricorrente.

In particolare, mentre è da ritenersi esauritivo il rimborso effettuato con riferimento alla quota parte delle commissioni rete distributiva (60%), coincidendo l'importo riconosciuto in sede di conteggio estintivo con quello previsto nel piano annuale di rimborso, versato in atti e accettato dal ricorrente; per quanto concerne la restante quota parte delle commissioni rete distributiva, di natura *up front*, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto al rimborso da calcolarsi applicando il criterio utilizzato per il conteggio degli interessi corrispettivi.

Per le ragioni innanzi richiamate, sono altresì ripetibili le spese di istruttoria che, nel caso di specie, riguardando la remunerazione di attività *up front*, vanno rimborsate applicando il criterio utilizzato per il conteggio degli interessi corrispettivi.

Quanto alla penale di estinzione, la stessa è da ritenersi legittima, corrispondendo all'1% del debito residuo, come prescritto dall'art. 125-*sexies*, comma 3, Tub.

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a euro 491,71, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	8,21%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,91%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	spese di istruttoria ( <i>up front</i> )	€ 450,00	€ 270,00	€ 179,61	○	€ 179,61	€ 179,61
○	comm. rete distr. 60% ( <i>recurring</i> )	€ 1.172,88	€ 703,73	€ 468,15	○	€ 468,19	€ 0,00
○	comm. rete distr. 40% ( <i>up front</i> )	€ 781,92	€ 469,15	€ 312,10	○		€ 312,10
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		
○			€ 0,00	€ 0,00	○		
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 491,71	
interessi legali						si ▼	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 491,71, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI